

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MASSA MARITTIMA ED IL CORPO DEGLI
AGENTI FAUNISTICI, AMBIENTALI, ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA
PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE**

L'anno 2026, il giorno del mese di negli uffici del Comune di Massa Marittima

tra

il **COMUNE DI MASSA MARITTIMA**, con sede a Massa Marittima (GR) in Piazza Garibaldi 9-10, rappresentato da del Comune di Massa Marittima

e

l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO AGENTI FAUNISTICI AMBIENTALI ZOOFILE, appartenente all'Associazione ITALCACCIA, di seguito denominati GZ (Guardie Zoofile), riconosciuta dallo Stato con D.M. 02/02/1974, pubb. su G.U. n. 72 del 16/03/1974 e dalla Legge 11/02/1992, n. 157, rappresentata dal Sig. Alessandro Fanciulli, nato a Orbetello il 26/09/1966 e residente a Orbetello in via Pucci Maria n. 13, in qualità di Presidente Provinciale dell'associazione;

Premesso:

- che il Comune di Massa Marittima, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente, riconosce l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento organizzativo delle attività nell'ambito della normativa di riferimento;

- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

- che secondo l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

- che l'art. 5, comma 1 lett. e) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative ad *“interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”*;

- che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

b. il possesso di requisiti di moralità professionale;

c. il poter dimostrare *“adequata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- che le GGVV citate in epigrafe hanno come obiettivo la costituzione di un corpo di vigilanza sulle attività di caccia, pesca, zootecnia, zoofilia per la tutela della flora e fauna ai sensi del R.D. 08/10/1931 n.1604 art.31, L.R. 19/1998, L.R. n. 53/1974 e relativo regolamento di attuazione n.7 del 05/08/1997, L.157/1992 e Leggi Maltrattamento Animali e Custodia, in coordinamento con le istituzioni preposte per la vigilanza e la salvaguardia del territorio, nonché per la tutela della zoofila;

- che il COMUNE DI MASSA MARITTIMA intende aumentare l'efficacia sul controllo zoofilo comprendendo tutti gli animali d'affezione, in particolare con la prevenzione delle deiezioni non raccolte e dei controlli sul rispetto delle modalità di conferimento rifiuti urbani indifferenziati e riciclabili, sull'abbandono incontrollato di rifiuti in generale;

- che alle predette GGVV, nominate dalla Prefettura di Grosseto ai sensi del comma 3 lett. B) dell'art. 163 del D.Lgs. 112/1998, in qualità di soggetti addetti alla sorveglianza per la tutela dell'ambiente (art. 31 del R.D. n. 1604 del 08/10/1931, L.R.T. 19 marzo 2015 n. 30.) e per la sorveglianza in materia zoofila, qualora convenzionate con il Comune di Massa Marittima, è conferito l'incarico relativo alla tutela zoofila prevista dalle norme in materia e contemplate nei regolamenti del Comune di Massa Marittima, salvo diversamente specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione la quale costituisce anche Regolamento per l'esecuzione del Servizio.

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di una presenza attiva delle GZ sul territorio comunale, intesa come servizio pubblico volontario e finalizzata a svolgere un servizio di vigilanza in materia e tematiche sul controllo zoofilo.

L'ente, volendo garantire -nell'ambito del proprio territorio- le attività complementari in materia di controllo zoofilo e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con le GZ la presente Convenzione. L'Associazione si impegna ad eseguire la vigilanza prevista ai sensi degli specifici articoli previsti dai Regolamenti dell'ente, per l'accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni sul territorio comunale previa predisposizione di un programma preventivo dei controlli nei tempi e nei luoghi concordati.

L'associazione tramite i propri incaricati si impegna, in base alla disponibilità degli stessi, ad assicurare le seguenti attività e ulteriori altre iniziative a salvaguardia della salute pubblica, sul controllo zoofilo ed in via residuale tutela dell'ambiente tramite comunicazione alle autorità competenti:

1. Controllo ed aggiornamento dell'anagrafe canina, tramite lettore microchip, verbalizzazione in caso di omessa custodia, abbandono, violazione del regolamento nel caso in cui il cane sporchi in ambiente pubblico o altro;
2. Vigilanza su tutto il territorio al fine di effettuare la comunicazione alle autorità competenti in caso di eventuali abbandoni incontrollati di rifiuti;

I servizi e le attività di cui alla presente convenzione vengono svolti sotto una attività di coordinamento svolta da apposito Referente del Comune individuato dal Sindaco e comunicato all'Associazione, attività di coordinamento che tiene presente anche il servizio svolto dalla Polizia

Locale e le relative indicazioni provenienti dalla stessa.

Tutte le prestazioni dei volontari addetti verranno effettuate volontariamente ed a titolo gratuito, escludendo contemporaneamente, in maniera esplicita e tassativa, che possano configurarsi come attività sostitutive di quelle istituzionalmente attribuite e dovute dal personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio nello svolgimento delle relazioni operative fra Comune e Associazione, si rimanda a elaborazione di successiva modulistica e definizione di prassi ordinaria che sarà concordata fra gli Uffici del Comune e dell'Associazione.

Art.2. UTILIZZO DI SOCI VOLONTARI

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari, con priorità di quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Le GZ esercitano la loro attività a titolo gratuito salvo gli importi a titolo di rimborso forfettario onnicomprensivo previsti in articolo successivo.

Art.3. NOMINA DI AGENTI ACCERTATORI

Con separato atto, il Sindaco conferirà al personale dell'Associazione, già in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del RD. n.733/1931, la nomina di agenti accertatori. Agli stessi sarà affidata la vigilanza per la individuazione e formalizzazione delle infrazioni alle leggi e i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, salvaguardia del patrimonio zootecnico.

Per quanto attiene al controllo delle infrazioni amministrative a leggi e regolamenti comunali in materia di conferimento dei rifiuti abbandonati le GZ avranno il compito di coadiuvare la Polizia Locale, fornendo a questa ogni informazione utile a concorrere alla formazione di ragionevole convincimento in merito al verificarsi di un evento. In particolare, è compito delle Guardie Volontarie fornire e/o integrare informazioni alla Polizia Locale al fine di garantire maggiore completezza all'attività di accertamento propria, così come individuata all'art.13 della L.689/81. Le informazioni così assunte godranno di fede privilegiata nei confronti di terzi, purché fornite in forma scritta e con esplicita dichiarazione di conoscenza che tali attestazioni fanno fede fino a querela di falso.

Art. 4. MANLEVA

L'Associazione dichiara di manlevare nel modo più ampio il Comune di Massa Marittima da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi e simili nell'eventualità di danni a persone o cose connessi all'esecuzione del servizio svolto dall'Associazione stessa. Rimangono a carico delle Guardie Volontarie le responsabilità in merito ad eventuali abusi da parte dei volontari per l'attuazione degli stessi di compiti che non compete loro in particolare ai sensi del vigente Codice Penale in relazione all'art 347 C. P. (usurpazioni di funzioni pubbliche) e dell'art. 348 C.P. (esercizio abusivo della professione).

Art. 5. REQUISITI DI ADEGUATA ATTITUDINE E CAPACITA'

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle opportune cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art.6. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.7. EQUIPAGGIAMENTO, UNIFORMI E SEGNI DISTINTIVI

Per la realizzazione del servizio gli operatori utilizzeranno le proprie divise con i relativi distintivi e tesserini di riconoscimento e si avvarranno delle strutture e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità delle GZ.

Art.8. RIMBORSO SPESE

A fronte del servizio prestato dalla Associazione e come diffusamente descritto nella presente Convenzione (servizio che relativamente alle uscite sul territorio viene di comune accordo fissato in un numero medio di 6 uscite mensili ciascuna delle quali di durata media di due/tre ore e condotta da minimo due agenti) il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione le spese rientranti nell'elencazione di cui di seguito, per un importo massimo pari ad **Euro 1.000,00** (mille) all'anno e su presentazione di apposita documentazione giustificativa, che dovrà essere presentata semestralmente.

Le parti concordano le suddette spese rimborsabili, relative al servizio prestato per il Comune di Massa Marittima

- a) spese per la copertura assicurativa dei volontari impegnati;
- b) spese di manutenzione, riparazione, sostituzione, acquisto di beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione;
- c) spese vive dei volontari, attrezzature, vestiario, trasporti (benzina e rimborso spese per trasporto pubblico);
- d) spese per coordinamento, controllo dei volontari e amministrative, afferenti alla convenzione;

Viene concordato che uscite aggiuntive e ulteriori rispetto al numero sopra quantificato (uscite richieste con congruo preavviso da parte del Comune) saranno oggetto di ulteriori rimborsi spese omnicomprensivi quantificati forfettariamente in **euro 50 (cinquanta)** se della durata di due/tre ore, in **euro 100 (cento)** se della durata di cinque/sei ore (servizi richiesti, a titolo esemplificativo, in occasione di eventi, manifestazioni, sagre, o altre circostanze decise dall'Amministrazione).

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dell'attività conferita.

Art.9. AUTONOMIA FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Come da Statuto dell'Associazione (art. 29), l'Italcaccia si avvale delle entrate costituite da:

1. Proventi dalle iscrizioni.
2. Contributi associativi.
3. Contributi da parte di pubbliche amministrazioni.
4. Lasciti o contributi privati.

Art. 10. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 2 (DUE) dal 01/07/2026 al 30.06.2028)

La convenzione potrà essere prorogata per uguale periodo a seguito di verifica e risultato della

sperimentazione stessa previa, da parte di una delle due parti di manifestazione della volontà di prosecuzione delle funzioni e delle attività. Altrimenti in mancanza di volontà da anche di una sola parte la convenzione avrà conclusione alla data del 30/06/2028

Art.11. RECESSO, RINVIO AD ALTRE NORME, TUTELA DELLA PRIVACY, ELEZIONE DI DOMICILIO, FORO COMPETENTE

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di 15 giorni da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1°, della Legge 266/91.

Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Massa Marittima designa l'Associazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, autorizzandola pertanto al trattamento dei dati predetti, esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento oggetto della presente convenzione.

L'Associazione deve assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.

Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Grosseto

Per l' l'Associazione di volontariato CORPO AGENTI FAUNISTICI ZOOFILI, appartenente all'Associazione ITALCACCIA

Sig.

Per IL COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Dr.....